



Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 5351 del 5/7/2016 (pubblicato sul Burt n. 28 parte III del 13/7/2016 supplemento n. 112) a seguito delle modifiche introdotte con il decreto n. 10657 del 18/10/2016.

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

BANDO MULTIMISURA

“PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI – PIT ANNUALITÀ 2016

INDICE

Definizioni	5
1. Finalità e risorse	8
1.1 Finalità ed obiettivi generali dei PIT.....	8
1.2 Finalità e obiettivi specifici per gli interventi di promozione di attività agricole e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica della Piana Fiorentina.....	9
1.3 Dotazione finanziaria.....	10
2. Disposizioni specifiche e requisiti dei PIT	10
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	10
2.2 Capofila PIT – Responsabile sottomisura 16.5.....	10
2.3 Accordo Territoriale.....	11
2.4 Localizzazione degli interventi.....	12
2.5 Numero minimo dei partecipanti	12
2.6 Minimali e massimali del PIT.....	12
2.7 Attività di animazione ed informazione dei PIT.....	12
2.8 Contenuti dei PIT – Accordo Territoriale.....	13
2.9 Criteri di selezione dei PIT.....	14
2.10 Modalità e termini di presentazione dei PIT e relativi allegati	16
2.11 Modalità di sottoscrizione dei PIT.....	16
2.12 Sintesi della documentazione da presentare.....	16
2.13 Preammissibilità dei PIT.....	17
2.14 Commissione di valutazione.....	17
2.15 Valutazione dei PIT e graduatoria.....	17
2.16 Comunicazioni al Capofila.....	18
2.17 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari e prescrizioni specifiche.....	18
2.18 Gestione della graduatoria.....	18
2.19 Verifiche delle economie sulle domande di aiuto.....	19
2.20 Realizzazione del PIT.....	19
2.21 Tempi per la realizzazione dei PIT.....	20
2.22 Proroghe al PIT.....	20
2.23 Modifiche al PIT.....	20
2.24 Rendicontazione finale dei PIT.....	20
2.25 Liquidazione degli aiuti.....	21
2.26 Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate.....	21
2.27 Monitoraggio dei PIT.....	21
2.28 Fasi del procedimento.....	21
3. Disposizioni specifiche per tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando multimisura – PIT	23
3.1 Requisiti di ammissibilità – richiedenti/beneficiari.....	23
3.1.1 sottomisura 4.1 – operazioni 4.1.4 e 4.1.5	23
3.1.2 sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2	24
3.1.3 sottomisura 5.1.....	24
3.1.4 operazione 6.4.2.....	24

3.1.5	sottomisura 16.4.....	26
3.1.6	sottomisura 16.5.....	26
3.2	Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	26
3.2.1	sottomisura 4.1 – operazioni 4.1.4 e 4.1.5	26
3.2.2	sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2	30
3.2.3	sottomisura 5.1.....	32
3.2.4	operazione 6.4.2.....	33
3.2.5	sottomisura 16.4.....	33
3.2.6	sottomisura 16.5.....	36
3.3	Ambiti e settori d'intervento	39
3.3.1	sottomisura 4.1 – operazioni 4.1.4 e 4.1.5	39
3.3.2	sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2	40
3.3.3	sottomisura 5.1.....	40
3.3.4	operazione 6.4.2.....	40
3.3.5	sottomisura 16.4.....	41
3.3.6	sottomisura 16.5.....	41
3.4	Intensità del sostegno	42
3.4.1	sottomisura 4.1 – operazioni 4.1.4 e 4.1.5	42
3.4.2	sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2	44
3.4.3	sottomisura 5.1.....	44
3.4.4	operazione 6.4.2.....	44
3.4.5	sottomisura 16.4.....	45
3.4.6	sottomisura 16.5.....	45
3.5	Minimali/Massimali – Tabella.....	45
4	Disposizioni generali	46
4.1	Condizioni di accesso	46
4.2	Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	48
4.3	Cantierabilità degli investimenti.....	48
4.4	Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.....	49
4.5	Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio d'oliva e vino.....	49
4.6	Norme di protezione ambientale.....	49
4.7	Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	50
4.8	Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola.....	50
4.9	Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....	50
4.10	Decorrenza inizio attività ed ammissibilità delle spese – Termine iniziale.....	50
4.11	Decorrenza inizio attività ed ammissibilità delle spese – Termine finale.....	52
4.12	Spese ammissibili/non ammissibili.....	52
4.12.1	Normativa di riferimento.....	52
4.12.2	Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	52
4.12.3	Investimenti materiali ed immateriali.....	52
4.12.4	Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.....	53
4.12.5	Interventi/spese non ammissibili.....	53

4.12.6	Cumulabilità.....	53
4.13	Modalità e termini di presentazione della domanda.....	54
4.13.1	Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	54
4.13.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	54
4.13.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	55
4.13.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	56
4.13.5	Istruttoria di ammissibilità.....	57
4.13.6	Correzione degli errori palesi.....	57
4.14	Realizzazione e modifica dei progetti delle singole sottomisure/operazioni.....	57
4.14.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	57
4.14.2	Impegni del beneficiario.....	58
4.14.3	Modifiche dei progetti.....	60
4.14.4	Modifica del richiedente/beneficiario.....	60
4.15	Erogazione e rendicontazione.....	61
4.15.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	61
4.15.2	Modalità di erogazione dell'aiuto.....	61
4.15.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria.....	61
4.16	Verifiche controlli e revoche.....	61
4.16.1	Verifica finale dei progetti.....	61
4.16.2	Rinuncia.....	61
4.16.3	Controlli ed ispezioni.....	62
4.16.4	Sanzioni.....	62
4.17	Disposizioni finali.....	62
4.17.1	Informativa e tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.....	62
4.17.2	Responsabile del procedimento.....	62
4.17.3	Ulteriori disposizioni.....	62

Definizioni

Ai fini del presente atto, si intende per:

Accordo Territoriale	Accordo scritto stipulato dai partecipanti diretti e indiretti, che vincola gli stessi partecipanti alla realizzazione degli interventi previsti dal PIT; contiene gli obblighi e gli impegni reciproci delle parti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'accordo stesso.
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Direzione “Agricoltura e Sviluppo rurale”.
Beneficiario	Soggetto pubblico o privato ammesso a presentare domanda di aiuto, responsabile dell'attuazione degli interventi oggetto del sostegno definiti nelle singole schede di sottomisura /operazione del presente atto.
Capofila PIT	<p>E' individuato dall'Accordo Territoriale; rappresenta i partecipanti al progetto ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana nell'ambito del PIT. Il Capofila coordina la realizzazione del PIT, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto nei tempi previsti.</p> <p>Il Capofila è anche il responsabile del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.5.</p>
Contratto per l'assegnazione dei contributi	Atto stipulato fra beneficiario e soggetto competente dell'istruttoria, con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario stesso e vengono sancite le regole che normano i rapporti e gli impegni tra le parti.
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale (“Direttive Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” DGR 518/2016 e Documento attuativo “Competenze” DGR 501/2016), dall'ARTEA (decreto del Direttore n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”), o dall'Ufficio responsabile per definire gli aspetti tecnico-amministrativi per la gestione delle fasi successive all'emissione della graduatoria.
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta all'autorità competente per ottenere il pagamento del sostegno.
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Classificazione degli interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013) così come individuate alla Parte V dell'Allegato I del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014.
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013).
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).
Partecipante diretto	Soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli interventi di propria competenza previsti dal PIT. Deve aderire ad almeno una delle sottomisure/operazioni della proposta di PSR 2014/2020 previste dal bando PIT, con i requisiti di ammissibilità richiesti da ogni singola sottomisura/operazione. Dopo l'atto di assegnazione corrisponde al beneficiario. L'individuazione di un partecipante diretto è indipendente dal numero di UTE (o UTP ecc.) che lo stesso soggetto giuridico coinvolge nel progetto.
Partecipante indiretto	Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del PIT che usufruisce di una ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIT. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole sottomisure/operazioni del PSR (es. cittadini, istituzioni locali, associazioni ecc.). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, hanno l'onere di sottoscrivere l'Accordo Territoriale.
Progetto integrato territoriale (PIT)	Progetto Integrato Territoriale (PIT): progetto realizzato dai soggetti aderenti ad un Accordo Territoriale, secondo le modalità previste dal bando, e finalizzato: <ul style="list-style-type: none"> • alla soluzione di specifiche problematiche ambientali di carattere locale; • alla attuazione di strategie mirate alla mitigazione od all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'ambito delle seguenti tematiche: Suolo e dissesto idrogeologico, Gestione e tutela delle risorse idriche, Biodiversità, Paesaggio, Energia.
PSR 2014/2020 della Regione	Programma approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con la

Toscana	quale la Regione Toscana prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015)3507, di seguito indicato come PSR.
Responsabile PIT e sottomisura 16.5	E' il Capofila del PIT nonché responsabile del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.5; rappresenta i partecipanti al progetto di cooperazione ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana.
Responsabile progetto sottomisura 16.4	E' il responsabile del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.4, se attivata. Rappresenta i partecipanti al progetto di cooperazione ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con il capofila del PIT (nell'ambito dello stesso) e con la Regione Toscana (nell'ambito del progetto di cooperazione). Il Responsabile segue la realizzazione del progetto di cooperazione, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati alla realizzazione del progetto stesso nei tempi previsti.
Soggetti competenti delle istruttorie	La preammissibilità dei PIT è verificata dall'Ufficio responsabile. La valutazione nelle varie fasi dei PIT è affidata ad una apposita Commissione di Valutazione. L'istruttoria delle domande di aiuto è di competenza degli Uffici individuati nel documento attuativo "Competenze" Reg. (UE) 1305/2013 FEASR – PSR 2014-2020 (DGR 501/2016).
Ufficio responsabile	Ufficio della Regione Toscana responsabile del procedimento relativo ai PIT: Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" - Settore "Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole", via di Novoli, 26 – 50127 Firenze.
UTE/UPS	Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, classificate, in funzione delle finalità, in: <ul style="list-style-type: none"> • unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali; • unità produttive specifiche (UPS) quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF).

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi generali dei PIT

L'attivazione dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), previsti nel Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, è finalizzata all'aggregazione di soggetti pubblici e privati per affrontare a livello territoriale specifiche criticità ambientali.

Attraverso l'attuazione congiunta di più sottomisure/operazioni del PSR, il PIT prevede la realizzazione, in un territorio ben definito, di una serie di interventi coordinati finalizzati al miglioramento ambientale nonché alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici anche mediante la valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del territorio.

In generale la presentazione del PIT presuppone l'individuazione di una o più specifiche criticità ambientali connesse ad un territorio ben definito, nell'ambito delle seguenti tematiche:

- dissesto idrogeologico: protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, contrasto ai fenomeni di desertificazione ai fini di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici;
- gestione e tutela delle risorse idriche: diversificazione degli approvvigionamenti, risparmio idrico, miglioramento della gestione delle acque e tutela dei corpi idrici;
- biodiversità: miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico;
- paesaggio: mantenimento o ripristino della diversità del mosaico ambientale tipico del paesaggio rurale toscano, recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, salvaguardia del paesaggio storico in aree di particolare pregio;
- energia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ad esclusione di quanto previsto dalla sottomisura 16.6.

L'attivazione del PIT prevede che i soggetti pubblici e privati interessati al progetto si aggregino attraverso l'adesione ad un Accordo Territoriale, finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche locali e all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell'ambito dei PIT è consentita l'attivazione dei seguenti tipi di sottomisure/operazioni.

Misura 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali

Operazione 4.1.4 - gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole;

Operazione 4.1.5 - incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole;

Operazione 4.4.1 - conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità;

Operazione 4.4.2 - investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche;

Sottomisura 5.1 - sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali;

Operazione 6.4.2 - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole;

Sottomisura 16.4 – sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

Sottomisura 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli interventi per i quali viene richiesto il sostegno devono essere coerenti con gli obiettivi del PIT stesso e riferirsi ad almeno tre sottomisure/operazioni del PSR tra quelle sopraelencate, fra le quali deve obbligatoriamente essere attivata la sottomisura 16.5.

Le disposizioni generali e specifiche delle singole sottomisure/operazioni a cui fare riferimento sono riportate nel successivo paragrafo 3.2 “Interventi finanziabili e spese ammissibili”.

La cantierabilità degli investimenti non è richiesta al momento della presentazione del PIT, ma alla presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti.

Si rimanda, comunque, a quanto riportato per le singole misure al successivo capitolo 3 “Disposizioni specifiche per tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando multimisura - PIT”

Il presente bando multimisura viene emanato in coerenza con le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato con DGR n. 788 del 4 agosto 2015 (di seguito “PSR”), le “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 (di seguito “Disposizioni Comuni”) e le “Disposizioni Specifiche per l’Attuazione del bando multimisura (Vedi delibera GR 587 del 21/06/2016).

Nell'ambito dei PIT approvati potranno essere concessi contributi in relazione alle sottomisure/operazioni attivate. I relativi beneficiari potranno ottenere il sostegno per realizzare gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto.

Gli investimenti relativi all'operazione 4.1.4 “ Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” sono ammessi con riserva nell'ambito dei PIT fatta salva la verifica del conseguimento della condizionalità ex ante 5.2 del PSR 2014/2020. Qualora l’esito di tale verifica determini la mancata attivazione dell'operazione 4.1.4, sarà mantenuta inalterata la complessiva valutazione del PIT.

1.2 Finalità e obiettivi specifici per interventi di promozione di attività agricole e di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica della Piana Fiorentina

La Piana Fiorentina è un'area altamente urbanizzata, caratterizzata da un intenso sviluppo infrastrutturale, che tuttavia presenta una significativa dotazione di aree rurali. Queste rappresentano un importante valore ambientale per la zona e, pertanto, la loro salvaguardia e qualificazione risultano essenziali per la complessiva valorizzazione del territorio.

In questo contesto si individua la necessità di promuovere attraverso i PIT il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che possono concorrere alla complessiva riqualificazione dell’area, il recupero a fini produttivi e il ripristino della funzionalità degli ambienti agrari, allo scopo di ricostituire un agro-ecosistema equilibrato e compatibile con la salvaguardia delle risorse naturali.

Gli interventi attivabili con il presente bando trovano collocazione nel PSR 2014-2020, nell’ambito delle azioni individuate per recuperare le attività agricole e contrastare l’abbandono in aree periurbane o altre aree degradate per impatto antropico.

Il territorio della Piana Fiorentina, al quale è destinata la riserva finanziaria di cui al successivo paragrafo 1.3, è rappresentato dall'area definita dall'ambito di salvaguardia “A” e relativa disciplina, di cui all'integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (delibera C.R. n. 61 del 2014).

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a 10 milioni di euro.

E' prevista una riserva pari a 3 milioni di euro per l'attivazione di progetti integrati nella Piana Fiorentina, di cui al precedente paragrafo 1.2, per interventi di promozione di attività agricole e di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, come previsto dalla delibera di Consiglio Regionale n. 61 del 16/7/2014 di integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana. Eventuali rimodulazioni potranno essere disposte dalla Giunta Regionale.

2 Disposizioni specifiche e requisiti dei PIT

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i soggetti beneficiari di ciascuna sottomisura/operazione attivata all'interno del PIT, che aderiscono come partecipanti diretti ad un Accordo Territoriale.

Tali soggetti possono partecipare ad una sola proposta di PIT tra quelle presentate per un determinato territorio.

Per le proposte progettuali relative alla Piana Fiorentina, il territorio di riferimento è definito dall'ambito di salvaguardia "A" e relativa disciplina, di cui all'Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (Delibera di Consiglio regionale n. 61 del 2014).

Al momento della presentazione del PIT i partecipanti diretti devono possedere il fascicolo aziendale elettronico sul sistema informativo di ARTEA, fatta eccezione per la rete di imprese od il consorzio beneficiari del contributo per la sottomisura 16.4.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico, con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo Territoriale;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascuna sottomisura/operazione del PSR;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione degli interventi di cui è titolare.

2.2 Capofila PIT – Responsabile sottomisura 16.5

Il Capofila del PIT deve essere un partecipante diretto.

Esso provvede:

- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PIT, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'Accordo Territoriale;
- al coordinamento del progetto di cooperazione relativo alla sottomisura 16.5;
- alla selezione dei partecipanti all'Accordo Territoriale;
- alla compilazione dell'Accordo Territoriale e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del PIT;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIT e all'informazione ai potenziali partecipanti nell'ambito del progetto di cooperazione relativo alla misura 16.5;
- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione della misura 16.5, del PIT e dell'Accordo Territoriale, in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
- a modificare il PIT secondo le indicazioni dell'Ufficio responsabile.

Nell'ambito del presente bando un partecipante diretto, come soggetto giuridico, può rivestire il ruolo di Capofila in un solo progetto PIT.

Per giustificate motivazioni e previa autorizzazione dell'Ufficio responsabile, il Capofila può essere sostituito ed il suo ruolo può essere ricoperto da un partecipante diretto diverso da quello iniziale.

2.3 Accordo Territoriale

I soggetti partecipanti al PIT sottoscrivono un Accordo territoriale che contiene gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto per il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'accordo stesso, da redigere secondo lo "Schema di Accordo Territoriale" scaricabile dal sito www.regione.toscana.it, nelle pagine dedicate al PSR 2014/2020.

L'Accordo è sottoscritto sia dai partecipanti diretti che dai partecipanti indiretti al PIT e deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione degli scopi e delle finalità dell'Accordo (pertinenti con quelli previsti nel PIT collegato);
- b) l'indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) l'indicazione del Capofila e l'affidamento ai diversi partecipanti dei compiti previsti dal PIT e dal progetto di cooperazione di cui alla sottomisura 16.5 collegata;
- d) durata dell'Accordo, non inferiore a 3 anni dalla data di decorrenza dell'Accordo stesso (posteriore a quella di sottoscrizione dell'Accordo);
- e) le reciproche responsabilità delle parti ai fini del raggiungimento nel territorio individuato degli obiettivi del PIT, che devono essere riconducibili al miglioramento di specifiche problematiche ambientali ed all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione o all'adattamento dei cambiamenti climatici nell'ambito delle tematiche di cui al punto 1.1;
- f) nel caso dell'attivazione della sottomisura 16.4, l'impegno alla sottoscrizione di specifiche responsabilità tra i partecipanti alla sottomisura, tramite la costituzione di reti di imprese o consorzi di nuova costituzione che associno più soggetti, di cui almeno due appartenenti al settore agricolo; il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto è la rete di imprese od il consorzio di nuova costituzione, la cui finalità specifica è la realizzazione del progetto;
- g) l'impegno del rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera e) per l'intera durata dell'Accordo;
- h) l'impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno sanciti per la concessione degli aiuti;
- i) le penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alla lettera precedente;
- j) le modalità operative previste in caso di subentro o integrazione di partecipanti indiretti.

I partecipanti indiretti all'Accordo, dopo l'approvazione del PIT, possono essere:

- sostituiti, a seguito di recessi di uno o più soggetti, con altri partecipanti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi;
- integrati attraverso nuovi ingressi di soggetti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi.

La sostituzione dei partecipanti diretti può essere eseguita in base alle disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Modifica del richiedente/beneficiario".

Tali variazioni devono essere eseguite in base a regole previste nell'Accordo e comunicate dal Capofila all'Ufficio responsabile così come indicato al successivo paragrafo 2.23 "Modifiche al PIT".

2.4 Localizzazione degli interventi

Possono essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti gli interventi che ricadono nell'intero territorio regionale e rispondono a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

Gli investimenti materiali devono essere localizzati esclusivamente all'interno del territorio individuato per la realizzazione del PIT.

Gli investimenti materiali previsti dai PIT riferiti alla Piana Fiorentina devono essere localizzati nel territorio la cui area è definita nell'ambito di salvaguardia "A" e relativa disciplina, di cui all'Integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (Delibera di Consiglio regionale n. 61 del 2014).

2.5 Numero minimo di partecipanti

Per ciascun PIT il numero minimo di soggetti partecipanti è 15, di cui almeno 12 partecipanti diretti. Fra i partecipanti diretti è obbligatoria la presenza di almeno 10 agricoltori.

2.6 Minimali e massimali del PIT

Sono ammessi a contributo i PIT con importi di spesa complessiva ammissibile pari o superiori a euro 500.000,00.

Per ciascun PIT può essere concesso un contributo massimo pari a euro 3.000.000,00.

Il contributo massimo che può essere concesso ad un beneficiario diretto nell'ambito dello stesso PIT non può superare il 30 % del contributo totale ammesso sull'intero PIT.

2.7 Attività di animazione e informazione dei PIT

Sono ammessi a sostegno i PIT per i quali è stata svolta una adeguata attività di animazione e informazione, che consenta la massima diffusione delle opportunità legate al progetto stesso.

Tale attività deve essere svolta con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione del PIT, comunque non inferiore a 15 giorni, e deve riguardare i seguenti argomenti:

- a) il territorio nel quale si svilupperà il progetto integrato e le problematiche oggetto del PIT;
- b) il Capofila;
- c) le opportunità offerte dal PIT;
- d) le modalità di adesione al progetto e di selezione dei partecipanti;
- e) i vincoli e gli impegni del PIT;
- f) le penalità previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi del PIT;
- g) la necessità di sottoscrivere un Accordo Territoriale tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti interni, comprensivo dei riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di attuazione degli interventi.

L'attività di animazione e informazione costituisce una condizione di accesso che si considera soddisfatta quando sono realizzate almeno le seguenti azioni:

- 1) n. 1 riunione pubblica sulle problematiche ambientali da affrontare con il PIT;
- 2) avviso su sito Web di associazione agricola, Ente territoriale, Ente parco, dell'iniziativa connessa alla presentazione del PIT;
- 3) n. 1 comunicato su quotidiani a tiratura regionale dell'iniziativa connessa alla presentazione del PIT.

La selezione dei soggetti partecipanti all'Accordo è curata dal soggetto capofila in base a criteri

orientati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi del PIT nonché alla sua effettiva realizzazione.

Nel caso in cui il soggetto capofila non accolga la richiesta di adesione di un potenziale partecipante al progetto, lo stesso soggetto capofila ne deve dare motivazione scritta all'interessato.

2.8 Contenuti dei PIT - Accordo Territoriale

Il PIT deve essere presentato con le modalità previste al successivo paragrafo 2.10 "Modalità e termini di presentazione del PIT e relativi allegati" e contenere gli elementi riportati di seguito.

- a) L'indicazione dei soggetti partecipanti;
- b) l'individuazione delle criticità territoriali e dei relativi fabbisogni;
- c) gli obiettivi (quantificati) che si intende conseguire con il PIT;
- d) gli interventi che si propone di realizzare con il PIT, per i quali deve essere dimostrata la coerenza rispetto agli obiettivi del PSR e rispetto alle criticità individuate nel PIT, distinguendo:
 - interventi di cui si chiede il finanziamento nell'ambito delle sottomisure/operazioni di cui al capitolo 1 del presente Bando;
 - altri eventuali interventi correlati al PIT, da realizzare o in corso di realizzazione con strumenti finanziari diversi dal PSR;
- e) l'indicazione, per ciascun partecipante diretto, delle sottomisure/operazioni del PSR che vengono attivate nel PIT, con la descrizione delle tipologie di intervento previste e i relativi importi;
- f) il cronoprogramma delle attività, con i tempi di realizzazione dell'intero PIT (con decorrenza dall'approvazione presunta del progetto);
- g) la dimostrazione della sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti, anche attraverso l'indicazione delle modalità di finanziamento delle iniziative per la parte non coperta dai contributi del PSR (ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata rilevante la presentazione di delibere di concessione del finanziamento emesse da istituti di credito, anche se condizionate all'approvazione del PIT);
- h) la sottoscrizione del Capofila.

Al PIT deve essere allegata tutta la documentazione necessaria a descrivere gli elementi sopra riportati (se non già a disposizione della Pubblica Amministrazione) e devono essere obbligatoriamente allegati:

- Il progetto relativo alla sottomisura 16.5 e la documentazione relativa allo svolgimento delle azioni di animazione territoriale obbligatoriamente previste per l'informazione e la promozione del PIT;
 - il progetto relativo alla sottomisura 16.4, quando attivata. Questo deve essere predisposto dalla rete di imprese o dal consorzio o dal soggetto proponente individuato di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la rete di imprese o il consorzio, sulla base del Fac-simile scaricabile dal sito www.regione.toscana.it. Al progetto di cooperazione deve essere allegato:
 - l'atto costitutivo della Rete di Imprese o del consorzio;
 - oppure
 - l'impegno, sottoscritto di comune accordo tra soggetti che dovranno costituire la rete di imprese o il consorzio, a costituire la rete di imprese o il consorzio.
- Il progetto di cooperazione deve contenere tutti gli elementi necessari per sua valutazione e deve indicare le azioni progettuali ritenute necessarie per la buona riuscita del progetto stesso.

Unitamente al PIT deve inoltre essere presentato l'Accordo Territoriale, sottoscritto da tutti i

partecipanti (diretti e indiretti), redatto secondo lo schema scaricabile dal sito www.regione.toscana.it, nelle pagine dedicate al PSR 2014/2020.

2.9 Criteri di selezione dei PIT

I PIT sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella tabella riportata di seguito.

Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a 50 punti il progetto è considerato non ammissibile.

<i>Principi</i>	<i>Criterio</i>	<i>Specifiche</i>	<i>Punti (fino a)</i>		<i>Riferimenti ad OT e sottomisure/operazioni che vengono attivate nei PIT</i>
<i>Qualità del progetto integrato e degli interventi</i>	<i>Qualità del progetto</i>	Evidenza della problematica ambientale e della sua rilevanza territoriale e chiarezza nella definizione (omogeneità e contiguità) dell'area interessata dal Progetto.	7	23	Obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici e innovazione e tutte le sottomisure/operazioni
		Coerenza tra: - l'analisi dei fabbisogni individuati in relazione alle criticità ambientali; - gli obiettivi progettuali; - le azioni previste per superare le criticità esistenti.	6		
		- Coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni individuati nel PSR; - contributo positivo alle priorità trasversali, con particolare riferimento alle tematiche ambiente e cambiamenti climatici; - grado di trasferibilità degli interventi proposti.	10		
	<i>Qualità degli interventi</i>	Adeguatezza degli interventi rispetto alle problematiche ambientali individuate.	8	23	Tutte le sottomisure/operazioni

		Adeguatezza degli interventi rispetto alle azioni preventive del dissesto idrogeologico.	10		5.1
		Qualità delle attività di disseminazione dei risultati del progetto.	5		16.4 – 16.5
<i>Qualità del partenariato e dell'accordo territoriale</i>	<i>Qualità del partenariato</i>	Ampiezza del numero e qualificazione dei soggetti coinvolti nelle varie fasi di attuazione del progetto (partecipazione di soggetti gestori di aree Natura 2000, SIR, aree protette).	12	17	Tutte le sottomisure/operazioni
		Modalità organizzative nei rapporti tra i soggetti (ruoli e capacità dei partner in relazione alle specifiche competenze).	5		16.4 – 16.5
	<i>Qualità dell'accordo territoriale</i>	Qualità degli obiettivi ambientali fissati nell'Accordo Territoriale e dei parametri utilizzati per la valutazione dei risultati finali del progetto.	8	17	Obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici e innovazione
		Qualità degli impegni sottoscritti nell'Accordo territoriale.	7		
		Qualità delle attività di coordinamento previste nell'Accordo territoriale (modalità e procedure di coordinamento per la realizzazione dei progetti).	3		16.4-16.5
	<i>Dimensione territoriale del progetto</i>	<i>Rappresentatività e dimensione territoriale del progetto</i>	Localizzazione degli interventi del progetto in Aree Natura 2000, SIR, Parchi ed altre aree protette, ZVN.	10	20
Estensione dell'area totale coinvolta dalla realizzazione del progetto rispetto al totale del territorio interessato dalla problematica ambientale.			10	Obiettivi trasversali: ambiente, cambiamenti climatici	
		TOTALE	100		

--	--	--	--	--

PUNTEGGIO MINIMO:

50

Obiettivi trasversali di riferimento per la valutazione dei progetti: ambiente, innovazione e cambiamenti climatici.

2.10 Modalità e termini di presentazione dei PIT e relativi allegati

Il PIT deve essere sottoscritto e presentato sul sistema informativo di ARTEA dal Capofila **entro le ore 13,00 del 16 gennaio 2017** ⁽¹⁾.

Il progetto dovrà essere redatto utilizzando la modulistica on-line, indicata al paragrafo 2.12, scaricabile all'indirizzo www.regione.toscana.it, nelle pagine dedicate al PSR 2014/2020.

Le domande di presentazione del Progetto PIT devono pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine sopra stabilito.

Tutte le comunicazioni tra l'Ufficio responsabile e il Capofila successive alla presentazione del PIT avvengono attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata). A tale scopo il Capofila dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella PEC. L'indirizzo PEC della Regione Toscana è: regionetoscana@postacert.toscana.it. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione e i termini eventualmente indicati.

2.11 Modalità di sottoscrizione dei PIT

Le istanze relative ai PIT devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

2.12 Sintesi della documentazione da presentare

Documento	Modulo scaricabile dal Sito della Regione Toscana (Pagine PSR 2014 – 2020)
Schema Progetto Integrato Territoriale (PIT)	SI
Schema di Accordo Territoriale	SI
Schema progetto 16.4 (solo se viene attivata la sottomisura) e relativi criteri di selezione	SI
Schema progetto 16.5	SI
Documentazione attestante lo svolgimento delle attività di animazione ed informazione di cui al progetto 16.5	
Eventuale altra documentazione a supporto del PIT (cartografie, immagini ecc..)	

⁽¹⁾Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 10657 del 18/10/2016.

2.13 Preammissibilità dei PIT

L'Ufficio responsabile del procedimento verifica il rispetto dei criteri d'accesso che comportano la non ammissibilità dei PIT presentati, con particolare riferimento:

- all'attività di animazione e informazione del PIT svolta dal Capofila;
- al numero minimo di partecipanti;
- alle misure e alle fasi obbligatorie;
- all'importo minimo del PIT;
- alla presenza dell'Accordo territoriale regolarmente sottoscritto.

L'esito di tale attività viene comunicato alla Commissione di valutazione, che ne prende atto e procede ad esaminare i PIT che hanno superato la fase di preammissibilità. Per quelli non valutabili il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione ai relativi Capofila.

2.14 Commissione di valutazione

I progetti territoriali sono valutati nelle varie fasi previste dalla procedura da un'apposita Commissione di valutazione.

La Commissione di valutazione viene nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale", dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei PIT, in applicazione della L.R. 1/2009 art. 7 comma 1 lettera k) bis.

I componenti dovranno garantire di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare.

Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

Le funzioni di segreteria della Commissione di Valutazione sono svolte dall'Ufficio responsabile in collaborazione con i Settori della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" competenti sugli argomenti oggetto dei PIT.

L'Ufficio responsabile effettua, su indicazione della Commissione, una preistruttoria dei PIT sugli aspetti analizzabili in modo non discrezionale e verifica la presenza della documentazione richiesta in allegato al PIT.

2.15 Valutazione dei PIT e graduatoria

La Commissione esamina i progetti, in modo comparativo, sulla base delle caratteristiche e dei criteri di selezione previsti dal bando. L'attività di valutazione riguarda:

1. le condizioni di accesso e i requisiti dei PIT, in particolare per quanto concerne la coerenza tra gli investimenti previsti e le finalità dei PIT;
2. i requisiti e i contenuti dell'Accordo territoriale;
3. il punteggio da attribuire in base ai criteri di selezione.

La Commissione di valutazione, attraverso l'Ufficio responsabile, può richiedere chiarimenti oppure inviare prescrizioni al Capofila in merito al progetto presentato. In tal caso i termini della fase di valutazione indicati al successivo paragrafo 2.28 "Fasi del procedimento" sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Nella fase di risposta alle richieste della Commissione sono ammesse modifiche alle azioni progettuali che comportino compensazioni degli importi dei contributi tra i partecipanti diretti, ma non l'aumento del contributo totale inizialmente richiesto nel PIT.

Nel caso di un PIT che preveda l'attivazione della sottomisura 16.4, il relativo progetto viene preliminarmente valutato dalla Commissione, secondo i criteri di selezione specifici previsti per la sottomisura 16.4 ed allegati alla modulistica per la presentazione del progetto 16.4. La valutazione della sottomisura 16.4 concorre all'assegnazione dei punteggi di cui al paragrafo 2.9 "Criteri di selezione dei PIT".

Non è ammesso integrare elementi già presentati nel progetto che possano incidere nell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Al termine della valutazione del PIT, la Commissione trasmette all'Ufficio responsabile, attraverso appositi verbali:

- l'elenco dei progetti ammissibili, con indicati i relativi punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro coerenza con le finalità del PIT, i contributi concedibili tenuto conto della riserva finanziaria di cui al paragrafo 1.3;
- l'elenco dei progetti non ammissibili.

Il dirigente responsabile del procedimento, con apposito decreto, prende atto degli elenchi di cui sopra e formula le graduatorie secondo le risorse indicate al paragrafo 1.3 "Dotazione finanziaria", individuando:

- i progetti finanziabili;
- eventuale progetto parzialmente finanziabile, per carenza di risorse;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili.

2.16 Comunicazioni al Capofila

Al termine del processo valutativo l'Ufficio responsabile effettua le seguenti comunicazioni:

A) in caso di esito positivo, il responsabile del procedimento:

1. mette a disposizione ai soggetti competenti per l'istruttoria, attraverso il sistema informativo di ARTEA, la documentazione attestante gli esiti della fase di valutazione, ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria delle singole domande di aiuto;
2. invita il Capofila a far presentare sul sistema informativo di ARTEA, da parte di ogni singolo partecipante diretto, la/e domanda/e di aiuto riferita/e al PIT relative alle sottomisure/operazioni di interesse, completa/e di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria della/e domanda/e di aiuto;

B) in caso di esito negativo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al Capofila.

2.17 Presentazione delle domande di aiuto dei singoli beneficiari e prescrizioni specifiche

Le domande di aiuto relative alle singole sottomisure/operazioni, attivate nell'ambito di uno specifico PIT risultato ammissibile a finanziamento, possono essere presentate dai partecipanti diretti solo dopo che il Capofila ha ricevuto da parte dell'Ufficio responsabile la comunicazione relativa alla conclusione del processo valutativo.

Le domande di aiuto contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità del soggetto e delle spese richieste, sulla base delle disposizioni contenute nei capitoli 3 e 4.

Le domande devono riferirsi ad interventi riconducibili al PIT approvato.

Nell'istruttoria delle domande di aiuto è esclusa la verifica dei criteri di selezione, indipendentemente da quanto previsto nei sopra citati atti generali in merito.

I partecipanti diretti divengono beneficiari dopo la stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi, una volta verificata l'ammissibilità dei soggetti e delle spese.

I Contratti per l'assegnazione dei contributi sono condizionati alla realizzazione del PIT ed alle condizioni indicate al paragrafo 4.14 "Realizzazione e modifiche dei progetti delle singole sottomisure/operazioni".

2.18 Gestione della graduatoria

La gestione della graduatoria è di competenza dell'Ufficio responsabile.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, in relazione alla dotazione indicata

al paragrafo 1.3, permangono nella graduatoria generale. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie.

Nel caso che per carenza di risorse risulti possibile finanziare solo parzialmente un progetto, è data facoltà di scelta al Capofila di accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per progetti parzialmente finanziati, al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Un progetto è considerato parzialmente finanziabile se sono disponibili risorse finanziarie per almeno il 50% della richiesta di contributo totale del PIT.

Per il PIT parzialmente finanziato il Capofila può, in alternativa:

1. accettare espressamente il minore contributo assegnato ed effettuare una rimodulazione dei contributi richiesti dai singoli partecipanti e dei relativi investimenti, se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; in questo caso le domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti dovranno essere coerenti con i nuovi importi rimodulati del PIT;
2. accettare espressamente il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare comunque l'intero investimento proposto anche nel caso di finanziamento parziale della domanda; in questo caso, però, il PIT potrà utilizzare eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie che possono verificarsi.

La graduatoria rimane aperta per i 3 mesi successivi alla data della sua approvazione; lo scorrimento della graduatoria è possibile soltanto fino a quella data. Le economie verificatesi successivamente a tale data sono utilizzate per completare la quota di contributo mancante al progetto parzialmente finanziato, qualora venga scelta l'opzione di cui al precedente punto 2. Ulteriori economie sono utilizzate con le modalità stabilite dai Documenti attuativi regionali.

2.19 Verifiche delle economie sulle domande di aiuto

Ai fini di un riscontro di eventuali economie che potrebbero verificarsi dopo la stipula di tutti i Contratti per l'assegnazione dei contributi, relativi alle domande di aiuto presentate, l'Ufficio responsabile effettua, tramite il sistema informativo di ARTEA, una verifica dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari nell'ambito di ciascun PIT.

Nel caso in cui in un PIT ammesso a finanziamento si verifichi la presenza di rilevanti differenze tra l'importo complessivo dei contributi assegnati e l'importo totale dei contributi previsti nel PIT stesso, l'Ufficio responsabile verifica, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non risultino alterate.

2.20 Realizzazione del PIT

Un PIT è considerato realizzato quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'importo degli investimenti realizzati è pari o superiore ai 2/3 dell'importo totale degli investimenti ammessi nel PIT, tenuto conto delle eventuali varianti approvate; ai fini del raggiungimento di tale percentuale possono essere considerati anche eventuali maggiori investimenti, rendicontati in domanda di pagamento, rispetto a quelli previsti ed approvati in fase di istruttoria del PIT;
- b) sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIT è stato finanziato; si considerano raggiunti tali obiettivi e finalità quando, in sede di rendicontazione finale del PIT, la Commissione di Valutazione, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute al progetto,

considera quest'ultimo meritevole di un punteggio pari o superiore a 50 punti.

2.21 Tempi per la realizzazione dei PIT

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere presentate sul sistema informativo di ARTEA entro 24 mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA.

2.22 Proroghe al PIT

L'Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe, tenuto conto dei tempi di attuazione del PSR. L'insieme delle proroghe non può essere superiore a 6 mesi.

2.23 Modifiche al PIT

Prima di apportare modifiche agli interventi su una singola domanda di aiuto, il partecipante diretto deve richiedere, nei casi e nei modi previsti dai Documenti attuativi regionali, l'autorizzazione di variante al soggetto competente per l'istruttoria. Tale richiesta deve essere valutata anche dall'Ufficio responsabile, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, allo scopo di verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIT è stato finanziato, non vengano alterate.

La valutazione dell'Ufficio responsabile non è necessaria per varianti di importo inferiore a 100.000 euro di investimento.

Le modifiche al PIT non possono comportare l'aumento dell'importo totale del contributo ammesso.

Sono considerate modifiche al PIT anche le variazioni relative ai partecipanti nonché agli impegni e agli obblighi previsti nell'Accordo territoriale. A tale scopo il Capofila richiede preventivamente all'Ufficio responsabile la valutazione delle suddette variazioni.

Le modifiche che determinano una riduzione di punteggio sono ammissibili se non comportano il ricollocamento del PIT in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento.

2.24 Rendicontazione finale dei PIT

Una volta ultimati gli interventi, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento sul sistema ARTEA. I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto, secondo quanto disposto dai Documenti attuativi regionali.

In base alle risultanze dell'accertamento finale, i soggetti competenti per l'istruttoria predispongono gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione al pagamento del saldo dei contributi, successivamente all'acquisizione dell'esito positivo di cui al paragrafo 2.20 "Realizzazione del PIT". A tale scopo il Capofila invia all'Ufficio responsabile una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano i lavori, con i relativi importi, effettivamente eseguiti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIT viene fatto riferimento all'importo degli interventi rendicontati in domanda di pagamento) ed i relativi risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità. La verifica della realizzazione del PIT spetta all'Ufficio responsabile che richiede, se necessario, il parere della Commissione di valutazione.

Al termine della verifica il dirigente responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, approva il PIT realizzato.

2.25 Liquidazione degli aiuti

I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dai Documenti attuativi regionali, fatte salve le specifiche procedure di decadenza del PIT di seguito descritte.

2.26 Decadenza del PIT ed effetti sulle domande di aiuto collegate

Il PIT decade dal finanziamento quando:

- a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso - numero minimo di partecipanti, mancata attivazione di almeno tre delle sottomisure/operazioni previste, tra le quali la sottomisura 16.5;
- b) il PIT non è considerato realizzato, secondo quanto previsto al paragrafo 2.20;
- c) a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente inferiore a 50 punti.

In caso di decadenza del PIT le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili, ma possono essere reinserite, su richiesta dell'interessato, nella prima graduatoria utile aperta (se disponibile) delle sottomisure/operazioni a cui si riferiscono le domande stesse. Tali domande mantengono come data di ammissibilità delle spese quella iniziale della domanda di aiuto collegata al PIT.

Ai fini della valutazione delle domande di aiuto reinserite i richiedenti devono:

- aggiornare le dichiarazioni relative alle priorità presenti nel bando vigente, alle condizioni previste nel bando stesso;
- aggiornare il contributo richiesto qualora i tassi di contribuzione risultino diversi da quelli previsti nel PIT;
- per quanto attiene il progetto per la sottomisura 16.4, questo decade nel caso in cui uno dei componenti obbligatori della rete di impresa o consorzio (almeno due imprese agricole) fuoriesca dall'aggregazione responsabile per la realizzazione del progetto senza essere adeguatamente sostituito da altra impresa avente caratteristiche analoghe.

2.27 Monitoraggio dei PIT

Il Capofila è tenuto a comunicare all'Ufficio responsabile tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta, e al monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo territoriale.

Il beneficiario è altresì tenuto a fornire ulteriori dati e informazioni, qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, al fine di redigere i documenti riguardanti il monitoraggio e la valutazione degli interventi del PSR.

2.28 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica.

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
1. Presentazione dei PIT secondo le modalità previste al paragrafo 2.10.	Capofila	<i>Entro le ore 13,00 del 16/01/2017⁽²⁾</i>
2. Nomina della Commissione di Valutazione.	Regione Toscana	Dopo la data finale per la presentazione dei PIT
3. Valutazione dei PIT e trasmissione dei verbali da parte della Commissione di valutazione	Regione Toscana	Entro 120 giorni dalla data finale per la presentazione dei PIT

all'Ufficio responsabile.		
4. Atto di approvazione della graduatoria dei PIT e comunicazione ai Capofila In caso di esito positivo, comunicazione al Capofila per far presentare ai partecipanti diretti la domanda di aiuto, completa di tutta la documentazione richiesta. In caso di esito negativo, Atto di esclusione e comunicazione al Capofila.	Regione Toscana	Entro 30 giorni dal termine della valutazione
5. Presentazione della domanda di aiuto dei singoli partecipanti sul sistema informativo ARTEA, completa di tutta la documentazione richiesta.	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo di filiera	Entro 60 giorni dalla data di comunicazione della Regione al Capofila
6. Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e stipula dei Contratti per l'assegnazione dei contributi	Soggetti competenti per l'istruttoria	Entro i termini previsti dal documento "Disposizioni Comuni".
7. Richiesta di varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto.	Singoli soggetti partecipanti diretti all'Accordo territoriale	Secondo quanto previsto dal documento "Disposizioni Comuni".
8. Istruttoria e autorizzazione delle varianti, proroghe, anticipi delle domande di aiuto.	Soggetti competenti per l'istruttoria	Entro i termini previsti dal documento "Disposizioni Comuni".
9. Presentazione domanda di pagamento dei partecipanti diretti.	Singoli soggetti beneficiari aderenti all'Accordo territoriale	Entro 24 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle domande di aiuto sul sistema ARTEA
10. Istruttoria della domanda di pagamento.	Soggetti competenti per l'istruttoria	Entro i termini previsti nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".
11. Presentazione della relazione tecnica conclusiva del PIT realizzato.	Capofila	Entro 30 giorni dalla data per la realizzazione del PIT.
12. Approvazione del PIT realizzato.	Regione Toscana	Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione tecnica conclusiva del PIT realizzato.

I termini riportati nella tabella possono essere modificati dall'Ufficio responsabile, con proprio provvedimento, dando eventualmente opportune indicazioni ai soggetti competenti per l'istruttoria, fermo restando il termine ultimo di realizzazione del PIT di cui al paragrafo 2.21 "Tempi per la realizzazione dei PIT".

(²)Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 10657 del 18/10/2016.

3. Disposizioni specifiche per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando multimisura PIT

Gli interventi e gli investimenti attivabili sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati con il PIT relativamente a:

- miglioramento ambientale;
- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici;
- valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del territorio.

3.1 Requisiti di ammissibilità – richiedenti/beneficiari

3.1.1 Sottomisura 4.1 – Operazioni 4.1.4 e 4.1.5

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi:
 - a) dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
 - b) ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del DPRG 18 febbraio 2008, n. 6/R (cooperative e i loro consorzi che esercitano attività di servizi nel settore selvicolturale, equiparate agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 227/2001 se esercitano in via esclusiva tali attività; l'esercizio in misura non prevalente anche di attività agricole è in linea con la predetta esclusività).

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima della emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica di IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

3.1.2 Sottomisura 4.4 – Operazioni 4.4.1 e 4.4.2

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Agricoltori singoli e associati.
- Gestori di terreni agricoli, singoli o associati.
- Enti pubblici anche a carattere economico, altri soggetti/enti di diritto privato e pubblico, singoli o associati.

3.1.3 Sottomisura 5.1

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese;
2. Enti pubblici, anche a carattere economico, a condizione che sia stato stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo

Tali soggetti devono soddisfare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo 4.1 "Condizioni di accesso".

3.1.4 Operazione 6.4.2

Sono ammessi a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).
- microimprese e piccole imprese, ivi comprese quelle che gestiscono terreni forestali o di utilizzazione forestale o di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi, singole o associate.
- persone fisiche titolari della gestione di terreni forestali, singole o associate.
 - Gli impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa agroforestale sono ammessi a finanziamento, fermo restando le disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014 – 2020 alla lettera t) - limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.
 - L'attività agricola deve rimanere prevalente. Ai fini della dimostrazione di tale criterio si considera in alternativa uno dei seguenti parametri:
 - a) tempo lavoro;
 - b) Produzione Lorda Vendibile.

Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al sopraindicato paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014 – 2020 lettera t).

I beneficiari diversi da giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a.i) del Reg. (UE) n.

1305/2013 e da IAP possono accedere al contributo esclusivamente per la produzione di energia da biomassa di origine forestale.

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse forestali sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1) non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);

2) in deroga a quanto previsto al punto 3, lettera t) del paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” del PSR 2014 - 2020, utilizzano biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell’allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, di seguito meglio specificate

- Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata); non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte;

3) sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;

4) è dimostrato che gli investimenti garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali primari ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra qualora la biomassa forestale utilizzata per la produzione di calore negli impianti finanziati sia di provenienza diretta da produttori forestali primari, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua utilizzata nell’impianto medesimo;

5) l’ammissibilità delle spese relative all’acquisto di macchine ed attrezzature, alla realizzazione di strutture edili e alla realizzazione della rete di distribuzione, è vincolata alla realizzazione, messa in opera e corretto funzionamento di generatori di calore.

3.1.5 Sottomisura 16.4

I beneficiari del sostegno sono reti di imprese aventi soggettività giuridica autonoma o consorzi di nuova costituzione che associno più soggetti di cui almeno due appartenenti al settore agricolo.

All’atto della presentazione della proposta progettuale, i soggetti interessati alla realizzazione della stessa devono quindi aver costituito, o devono impegnarsi a costituire, una rete di imprese o un consorzio, la cui finalità specifica sia la realizzazione del progetto. La rete di imprese o il consorzio di nuova costituzione sarà il soggetto titolato alla presentazione della domanda di aiuto.

La costituzione della rete di imprese o del consorzio deve essere comunque successiva alla pubblicazione del bando PIT.

Possono aderire alle predette forme di aggregazione: le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti agricoli, imprese di commercializzazione, operatori della ristorazione,

associazioni dei produttori e dei consumatori, soggetti di diritto pubblico.

3.1.6 Sottomisura 16.5

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti, di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o forestale, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. Nell'accordo deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione del coordinamento del progetto e del partenariato, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione del progetto, per il quale divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto.

Nel caso in cui il progetto interessi aree Natura 2000, aree protette e aree di bonifica, deve essere obbligatoriamente coinvolto il soggetto gestore dell'area interessata. Tale soggetto può essere coinvolto anche solo come portatore di interessi specifici e in tal caso non beneficia di nessun sostegno.

3.2 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.2.1 Sottomisura 4.1 – Operazioni 4.1.4 e 4.1.5

Operazione 4.1.4

Gli investimenti relativi all'operazione 4.1.4 “ Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole” sono ammessi con riserva nell'ambito dei PIT fatta salva la verifica del conseguimento della _condizionalità ex ante 5.2 del PSR 2014/2020 Qualora l'esito di tale verifica determini la mancata attivazione dell'operazione 4.1.4, sarà mantenuta inalterata la complessiva valutazione del PIT.

Nell'investimento, a condizione che sia direttamente collegato allo stesso, è ammesso quanto segue: l'impiantistica; le opere edili; eventuali macchinari/attrezzature.

A) INVESTIMENTI MATERIALI

A.1 Realizzazione di strutture per la raccolta e lo stoccaggio di acque per uso irriguo aziendale (miglioramento ambientale)

Rientrano nella definizione di “strutture per la raccolta/stoccaggio” gli invasi, i serbatoi e le vasche per la raccolta/stoccaggio di **acque superficiali, meteoriche o reflue. Sono, invece, esclusi i pozzi.** Ai fini del tipo di operazione rientrano fra le “acque reflue” anche quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione o fertirrigazioni in eccesso;

A.2 Ripristino degli elementi strutturali per migliorare l'efficienza, la funzionalità e la messa in sicurezza dei sistemi di raccolta/stoccaggio esistenti destinati ad uso irriguo aziendale (miglioramento ambientale)

Rientrano in questa categoria gli investimenti finalizzati:

- a) a ridurre le perdite (impermeabilizzazione);
- b) alla messa in sicurezza;
- c) alla realizzazione dello scarico di fondo;

- d) rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque;

A.3 Recupero e trattamento delle acque reflue aziendali da destinare ad uso irriguo aziendale
(miglioramento ambientale)

Rientrano in questa categoria gli investimenti finalizzati:

- a) sistemi di filtraggio;
- b) impianti per il recupero delle acque reflue aziendali;
- c) impianti per il trattamento delle acque reflue aziendali;

A.4 Reti aziendali per la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua irrigua (miglioramento ambientale)

Rientrano in questa categoria gli investimenti finalizzati:

- a) alla realizzazione di impianti di adduzione e distribuzione;
- b) alla realizzazione di impianti di irrigazione, fertirrigazione o sistemi antibrina;
- c) alla realizzazione di impianto di fertirrigazione;
- d) al miglioramento di impianti di irrigazione esistenti, fertirrigazione o sistemi antibrina;

A.5 Sistemi per la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione
(miglioramento ambientale)

Rientrano in questa categoria l'acquisto e l'installazione di contatori che misurano il prelievo di acqua utilizzata per irrigare la propria azienda.

- **A.6 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)**

Gli investimenti sopra elencati sono ammessi a contributo se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

1) Per l'intera area in cui è previsto l'investimento sia stato notificato alla Commissione un Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico (DI) e le misure che prendono effetto in virtù di tale Piano pertinenti per il settore agricolo siano state specificate nel relativo programma di misure.

I Piani di Gestione di riferimento per la Toscana sono :

- PdG del Distretto Idrografico dell' Appennino Settentrionale (approvato con DPCM 21/11/2013),
- PdG del Distretto Idrografico dell' Appennino Centrale (approvato con DCPM 05/07/2013),
- PdG del Distretto Idrografico del Fiume Serchio (approvato con DPCM 08/2/2013),
- PdG del Distretto Idrografico del Fiume PO (approvato con DCPM 08/02/2013).

In data 3 marzo è stato approvato l'aggiornamento di tutti i Piani di Gestione sopra richiamati e successivamente è stato trasmesso dal Ministero dell'Ambiente alla commissione Europea. Ai sensi dell'articolo 57, del d,Lgs 152/2006 i suddetti aggiornamenti saranno approvati attraverso DPCM e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURT.

2) Siano presenti o vengano installati contatori per misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto di sostegno;

3) Nel caso di interventi di miglioramento di impianti di irrigazione esistenti, sia garantito un risparmio idrico potenziale minimo in base ai parametri tecnici dell'impianto come di seguito

descritto:

- miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: superiore al 10%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: superiore al 15%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: superiore al 25%.

Tale condizione non si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, trattamento e utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto dovrà essere dimostrato il raggiungimento del risparmio idrico potenziale minimo.

4) Gli interventi di cui al punto precedente non devono incidere su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente PdG di cui al punto 1) per motivi inerenti la quantità d'acqua.

La verifica delle condizioni del corpo idrico sul quale incide l'investimento deve essere eseguita rispetto alle valutazioni rese disponibili dall'Autorità di Distretto competente per l'area

5) Nel caso di investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) Interessano corpi idrici che nei PdG del DI di cui sopra non sono stati ritenuti meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua;

b) Un'analisi ambientale effettuata o approvata dall'autorità competente, riferita anche a gruppi di aziende mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto era attivo un impianto di irrigazione.

6) La condizione di cui al precedente punto 5) lettera a) non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il bacino è identificato nel pertinente PdG del DI ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della Direttiva quadro sulle acque;

- al 31/10/2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

- tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque;

- l'investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31/10/2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31/10/2013.

B) SPESE GENERALI:

Le spese generali di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" del presente documento sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo.

Operazione 4.1.5

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A INVESTIMENTI MATERIALI

- **A.1 IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI**

Le tipologie di investimento di seguito elencate comprendono la rete aziendale per la distribuzione dell'energia, le dotazioni (sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia, accumulatori termici collegati a impianti a biomassa, etc), l'impiantistica, i volumi tecnici purchè tutti collegati a detti impianti. Gli impianti ammissibili sono i seguenti:

- 1) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biomassa agroforestale;
- 2) realizzazione di impianti tecnologici per la produzione di energia da biogas da effluenti di allevamento;
- 3) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia solare;
- 4) realizzazione di impianti tecnologici per l'utilizzazione di energia eolica.

Il sostegno è concesso limitatamente agli impianti che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali elencate al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" e sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, compreso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività aziendali elencate al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" a cui vanno aggiunti quelli della famiglia agricola.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici, come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è quella definita al successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".

- **A.2 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (miglioramento del rendimento economico)**

B) SPESE GENERALI:

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" del presente documento sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) della presente operazione.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici per la gestione delle attività del presente paragrafo.

3.2.2 Sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2

La Sottomisura 4.4 prevede un sostegno agli investimenti non produttivi (che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola), connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal Regolamento UE 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico.

In particolare la sottomisura è finalizzata al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla tutela della biodiversità, alla ricostituzione degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali minacciati dalla semplificazione dei sistemi colturali, da fenomeni di erosione e dissesto geologico, alla tutela degli equilibri ambientali connessi alle risorse idriche, negli ambienti rurali con esclusione degli investimenti forestali

La sottomisura si articola nei seguenti tipi di operazione:

- 4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità
- 4.4.2 Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche

Operazione 4.4.1

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti:

A) La realizzazione o il ripristino di siepi e di alberature (gelso, acero campestre, querce camporili, filari campestri), anche con funzione di corridoi ecologici

B) il ripristino di elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi, fontane, sentieri, muri di sostegno della viabilità, tabernacoli attraverso l'impiego di materiali e di tecniche tradizionali locali;

C) la creazione e il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;

Sono previsti interventi su

- a) zone umide temporanee: occupate da acqua almeno nel periodo compreso tra Ottobre e Marzo;
- b) zone umide permanenti: occupate da acqua per tutto l'anno.

In entrambi i casi la presenza di acqua, nei relativi periodi, deve essere garantita su almeno il 60 % della superficie interessata dall'intervento.

D) costruzione di strutture per l'abbeveraggio e l'alimentazione della fauna selvatica

E) la realizzazione di recinzioni e altre attrezzature per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica.

Sono oggetto di contributo la costruzione di recinzioni destinate alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture e alla protezione degli animali allevati dalla predazione e

l'acquisto delle relative attrezzature.

F) il ripristino di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, che comprendono interventi di ripulitura del terreno, scavo, realizzazione del piano di fondazione, risagomatura del terreno, realizzazione di muri di sostegno costituito da elementi litici reperiti preferibilmente in loco, secondo le tecniche costruttive tradizionali locali.

G) il ripristino di opere (fossi acquai, fosse livellari, acquidocci, scoline di guardia) per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali che comprendono l'esecuzione di interventi di ripulitura del terreno, scavo, affossatura e risagomatura del terreno.

Spese generali: le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali previsti per la presente operazione.⁽³⁾

⁽³⁾Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n.10657 del 18/10/2016.

Operazione 4.4.2

L'operazione supporta la realizzazione e il ripristino di strutture per l'accumulo e la valorizzazione delle acque meteoriche e superficiali a fini ambientali, per il miglioramento della qualità delle acque e per la protezione delle stesse da fenomeni di inquinamento diffuso (in particolare nitrati e fitofarmaci) derivanti dall'attività agricola.

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti.

A) Investimenti laghetti e piccoli invasi e negli elementi strutturali accessori per la raccolta e la conservazione delle acque meteoriche e superficiali per finalità ambientali.

Sono finanziati gli interventi di scavo, movimentazione terra, sagomatura e sistemazione delle sponde, opere e impianti per la regimazione dei deflussi idrici e la messa in sicurezza connessi alla realizzazione o al ripristino di laghetti per la raccolta della acque con finalità ambientali .

B) realizzazione e ripristino di bacini di lagunaggio o di fitodepurazione per il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque circolanti nelle aree agricole.

Sono finanziati gli interventi di scavo, movimentazione terra, sagomatura delle sponde, opere e impianti per la regimazione dei deflussi idrici, insediamento della vegetazione, connessi alla costruzione o al ripristino di bacini di lagunaggio (stagni senza vegetazione) o di fitodepurazione (laghetti provvisti di vegetazione) per la depurazione naturale delle acque circolanti.

C) il recupero di sorgenti

Sono finanziati gli interventi di sistemazione e di recupero delle opere per il ripristino della funzionalità di sorgenti

D) la realizzazione lungo il reticolo idrografico minore (esclusi i corpi idrici soggetti agli obblighi della condizionalità) di fasce tampone, al di là degli obblighi di base line.

Sono finanziati gli interventi per la realizzazione lungo il reticolo idrografico minore (esclusi i corpi idrici soggetti agli obblighi della condizionalità) di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri lineari.

Si considerano fasce tampone le formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea /o arbustiva localizzate tra le coltivazioni ed i corsi d'acqua realizzate per intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali delle acque e trattenere e rimuovere i nutrienti e gli inquinanti in esse contenuti. L'operazione supporta la realizzazione di fasce tampone di diversa complessità strutturale, a seconda delle condizioni pedo-climatiche e paesaggistiche dell'area e della funzionalità che si desidera ottenere. La fascia tampone deve essere costituita da una fascia erbacea e dalla presenza di almeno un filare di essenze arboreo-arbustive.

Spese generali: le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali previsti per la presente operazione.⁽³⁾

⁽³⁾Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n.10657 del 18/10/2016.

3.2.3 Sottomisura 5.1

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni presenti nel bando della sottomisura, gli investimenti ammissibili sono quelle indicate nel paragrafo "Descrizione della sotto misura" della scheda della sottomisura 5.1 del PSR approvato, alla quale si rimanda ai fini del presente regime.

I costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti, elencati nella scheda della sottomisura 5.1 del PSR, fanno riferimento a (4):

A) Azioni preventive del dissesto idrogeologico:

Investimenti finalizzati alla realizzazione ex novo (anche in continuità con opere preesistenti), di opere di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo e di opere di contenimento e consolidamento dei versanti, quali la realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie, di opere di regimazione delle acque nei terreni agrari (affossature, baulature, sistemazione dei campi), e in generale l'esecuzione di interventi di consolidamento dei terreni agrari (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno), di canali di scolo, al fine di:

- Evitare i fenomeni erosivi;
- Preservare e consolidare i terreni agricoli;
- Consentire l'assorbimento della maggior quantità d'acqua possibile;
- Consentire l'allontanamento degli eventuali eccessi idrici.

B) Investimenti ex novo (anche in continuità con opere preesistenti) finalizzati alla salvaguardia dell'efficienza del reticolo idraulico (naturale e artificiale):

- nelle aree agricole interventi di miglioramento realizzati in alveo per il controllo dell'erosione, quali realizzazione di opere in alveo e sulle sponde, opere di consolidamento, ripristino o ampliamento delle sezioni di deflusso;

C) Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche, quali:

- opere per la raccolta delle acque meteoriche, finalizzate alla riduzione dei tempi di corrivazione o di contenimento (es. casse di espansione);

D) Investimenti per la prevenzione dei danni:

- investimenti preventivi contro la diffusione di fitopatie e infestazioni parassitarie
- costi di installazione e miglioramento di attrezzature e reti di monitoraggio meteorologico e di allerta anche fitosanitaria.

⁽⁴⁾Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 10657 del 18/10/2016.

3.2.4 Operazione 6.4.2

I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell' Art. 45 del Reg. UE 1305/2013 sono i seguenti:

- a) investimento per il miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014 – 2020

d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici.

2. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

3. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

4. Oltre quanto indicato nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR 2014 - 2020 non sono ammissibili:

- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'utilizzo di biomassa forestale derivante da impianti forestali dedicati esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry).

3.2.5 Sottomisura 16.4

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono: l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione dei risultati di progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione della rete di imprese o del consorzio sono ammissibili nel rispetto dei limiti indicati nella relativa scheda di sottomisura del PSR.

Limitazioni collegate agli interventi

A) Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità
	acquisizione certificazioni
	ricerche di mercato

B) Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.4 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

C) Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;

- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;

- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;

- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno, inoltre, essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D) Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;

- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto di cooperazione.

Per noleggi (di ogni singolo bene) al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

E) Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio e tali spese vanno ricondotte alla voce D "Beni di consumo e noleggi".

Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

1. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
2. qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
3. acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa “beni di consumo”;
4. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
5. spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo;
6. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione;
7. interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
8. IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore. Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del beneficiario del contributo.

3.2.6 Sottomisura 16.5

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 “Descrizioni delle condizioni generali” del PSR 2014 - 2020, ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

- a) spese relative alla costituzione di network o cluster e alle attività di intermediazione (innovation brokering) sostenute esclusivamente da partner del network/cluster che svolgano anche attività nell’ambito del progetto Integrato Territoriale;
- b) studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione;
- c) costi di animazione;
- d) costi di progettazione;
- e) costi diretti per le attività di cooperazione che non possono essere coperti dalle altre misure del presente PSR;
- f) realizzazione di test e prove;
- g) costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto;
- h) divulgazione dei risultati ottenuti.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dai singoli progetti integrati territoriali faranno riferimento alle condizioni fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR. Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del partenariato, la definizione dell'accordo territoriale e l'elaborazione del PIT nell'ambito della sottomisura 16.5 sono ammissibili nel rispetto dei limiti indicati nella relativa scheda di sottomisura del PSR.

Limitazioni collegate agli interventi

A) Spese generali e investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente o dall'impresa di servizio.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio
Spese generali	attività obbligatorie di informazione e pubblicità
	spese bancarie/legali/notarili
	spese garanzia fideiussoria
Investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto di cooperazione
	onorari di professionisti
	studi di fattibilità

B) Personale dipendente e non dipendente

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.5 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto.

Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste.

C) Missioni e trasferte

Per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate.

Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati;

- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;

- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;

- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti e i pernottamenti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Potranno inoltre essere ammesse a finanziamento le spese di missione e trasferta sostenute da legali rappresentanti dei soggetti ammissibili, partecipanti all'accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute, beneficiari del contributo.

Quanto sopra solo nel caso di partecipazione a riunioni ed attività di animazione e coordinamento previste dal progetto ed in entrambi i casi comprovate da verbali ed elenco firme dei partecipanti.

D) Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, strettamente funzionali alle attività di progetto;

- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto di cooperazione.

Per noleggi (di ogni singolo bene) al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.

E) Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio e tali spese vanno ricondotte alla voce D "Beni di consumo e noleggi".

Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spese:

1. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
2. qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
3. acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta alla voce di spesa “beni di consumo”;
4. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
5. spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo;
6. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione;
7. interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
8. IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore. Al termine del progetto di cooperazione, il soggetto responsabile predispone, una relazione conclusiva del progetto nella quale verranno illustrati i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti. Tale relazione conclusiva del progetto di cooperazione verrà inserita tra la documentazione di corredo alla domanda di pagamento su ARTEA da parte del capofila del progetto.

3.3 Ambiti e settori d'intervento

3.3.1 Sottomisura 4.1 – Operazioni 4.1.4 e 4.1.5

Sono ammessi al sostegno e successivamente possono beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all’allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; latte; uve; olive; semi oleosi; cereali; legumi; foraggiere; ortofrutticoli compresi la castagna e il marrone; fiori e piante; piante officinali e aromatiche; miele e altri prodotti dell’apicoltura; colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation; piccoli frutti e funghi entrambi provenienti esclusivamente da coltivazione; nel caso dei tartufi questi devono provenire esclusivamente da “tartufaie coltivate” definite tali ai sensi della L.R. 50/95; tabacco.

3.3.2 Sottomisura 4.4 – operazioni 4.4.1 e 4.4.2

Operazione 4.4.1

L’operazione prevede la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati al conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali connessi primariamente alla conservazione del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità:

L’operazione è finalizzata al ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, alla tutela della biodiversità, alla ricostituzione degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali minacciati dalla semplificazione dei sistemi colturali e da fenomeni di erosione e di dissesto

geologico; sono esclusi interventi che interessano opere con finalità produttiva..

In particolare l'operazione supporta interventi di ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie degradate e di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e la raccolta dei deflussi superficiali ai fini del recupero paesaggistico e della tutela delle aree agricole dal dissesto idrogeologico; le azioni relative alla realizzazione ex novo delle suddette opere sono da ricondurre all'operazione 5.1.

Operazione 4.4.2

L'operazione prevede la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati al conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, connessi in primo luogo alla salvaguardia delle risorse idriche.

L'operazione supporta la realizzazione e il ripristino di strutture per l'accumulo e la valorizzazione delle acque meteoriche e superficiali a fini ambientali, per il miglioramento della qualità delle acque e per la protezione delle stesse da fenomeni di inquinamento diffuso (in particolare nitrati e fitofarmaci) derivanti dall'attività agricola: sono esclusi interventi che interessano opere con finalità produttiva.

3.3.3 Sottomisura 5.1

La sottomisura supporta la realizzazione ex novo (anche in continuità con opere persistenti) di sistemazioni idraulico agrarie ai fini della prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; le azioni di ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie sono da ricondurre all'operazione 4.4.1.

3.3.4 Operazione 6.4.2

Il tipo di operazione consiste in interventi che consentano, a livello aziendale, di realizzare impianti tecnologici per la produzione di energie rinnovabili.

Gli investimenti che vengono sostenuti sono ascrivibili a:

- impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (solare, idrica, eolica, biomassa agroforestale come definita al precedente paragrafo 8.1, biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa agroforestale o derivante da effluenti di allevamento) con possibilità di vendita dell'energia prodotta, reti aziendali di distribuzione dell'energia;
- tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (impiantistica, volumi tecnici, attrezzature, sistemi di telecontrollo e contabilizzazione dell'energia , accumulatori termici collegati a impianti a biomassa).

3.3.5 Sottomisura 16.4

La sottomisura è finalizzata a sostenere le seguenti tipologie d'intervento che risultano indispensabili per creare nuove possibilità di mercato su piccola scala nell'ambito delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti nelle filiere agroalimentari, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente;
- b) sviluppo di nuove forme di vendita, per avvicinare i produttori di base ai consumatori finali e per accrescere e consolidare la competitività delle imprese agricole;

c) promozione e valorizzazione a raggio locale delle produzioni commercializzate in forma aggregata.

- Per filiera corta si intendono forme di commercializzazione che non devono prevedere più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.
- Per mercato locale si intendono quei mercati basati su filiere corte o, in alternativa, collocati entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione.

Tali azioni hanno l'obiettivo di aumentare la competitività delle imprese agricole tramite una maggiore remunerazione dei prodotti che si attua attraverso la riduzione dei soggetti intermediari nell'ambito della filiera.

Nel progetto della sottomisura 16.4 devono essere chiare ed esplicite le potenziali ricadute positive sui produttori primari facenti parte l'aggregazione interessata alla realizzazione del progetto.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

Inoltre, le attività degli aderenti alla rete di imprese o al consorzio che producono e/o commercializzano e/o trasformano, devono essere riferite a prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE; in caso contrario il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 o in riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

3.3.6 Sottomisura 16.5

La sottomisura è finalizzata al sostegno delle seguenti attività :

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra i diversi attori di un determinato territorio su specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo delle stesse e l'individuazione di azioni coordinate idonee per la loro soluzione;
- progettazione di iniziative integrate finalizzate al raggiungimento da parte dei diversi territori di obiettivi ambientali e climatici;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale siano condivisi gli interventi da realizzare da parte dei vari soggetti partecipanti;
- diffusione di pratiche agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale su porzioni contigue di territorio;
- trasferimento a livello territoriale di tecniche innovative, di modelli e di esperienze di gestione del territorio per l'incremento della sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali e la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- valorizzazione del ruolo di protezione del territorio svolto dalle aziende agricole e forestali ai fini della salvaguardia delle risorse naturali e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

3.4 Intensità del sostegno

3.4.1 Sottomisura 4.1 – Operazioni 4.1.4 e 4.1.5

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, nella scheda della sottomisura 4.1,

operazioni 4.1.4 e 4.1.5. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale. Le percentuali di contribuzione concedibili sono le seguenti:

- 40%: per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità.

Limitatamente agli investimenti riguardanti esclusivamente l'attività di produzione di prodotti agricoli sono previste le seguenti maggiorazioni: [1]

- 10% in caso di investimenti realizzati in “aziende” con superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'Allegato 1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 che ricadono completamente in zona montana, individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; [2]

- 10% in caso di “giovane agricoltore che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura [3];
- essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) entro i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura/operazione;
- avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP a titolo definitivo.

[1] Le maggiorazioni zona montana e giovane agricoltore non sono previste per gli investimenti che riguardano in modo esclusivo o parziale l'attività di trasformazione e commercializzazione.

[2] Con il termine “aziende” si intendono tutte le “Unità Tecniche” ubicate in Toscana come definite dal DPR n. 503 del 1/12/2009 usate per attività agricole e gestite da un agricoltore. Il piano delle coltivazioni di riferimento ai fini dell'attribuzione della maggiorazione è l'ultimo presentato antecedente la domanda di aiuto.

[3] Il requisito dell'età previsto per l'attribuzione della maggiorazione “giovane agricoltore” è soddisfatto nei seguenti casi:

a) imprese individuali: il soggetto richiedente ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

b) società semplici: almeno la metà dei soci ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

c) società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà dei soci amministratori ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

d) cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età);

e) società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età) e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che ha un'età non superiore a 40 anni (non ha ancora compiuto 41 anni di età).

- L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto riferita a ciascun tipo di operazione (4.1.4 o 4.1.5), è correlato:
- al numero di occupati iscritti all'INPS e
- all'attivazione di un numero di tirocini non curriculari, nei modi e nei termini previsti nella L.R.

32/2002 (Art. 17 bis e seguenti) e del DPRG n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti)

- secondo i valori contenuti nella tabella seguente:
- *Tabella 2: Massimali di contributo per classi di occupati e di tirocini attivati*

		• N° Occupati		
		• <3	• 3-6	• >6
• N° Tirocini	• 0	• 150.000 €	• 150.000 €	• 150.000 €
	• 1	• 200.000 €	• 250.000 €	• 250.000 €
	• 2	•	•	• 350.000 €

- Con il termine “occupato” si intende: l’imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori. Nel caso di attivazione di due tirocini il termine “occupato”, come previsto dal DPRG n. 47/R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Sono, in tutti i casi, esclusi dal suddetto termine “occupati” i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.
- I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.
- Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e per richieste di massimale di contributo superiore a 150.000,00 €.
- Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. E’ concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.
- In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l’esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.
- Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, in funzione del numero degli occupati determinati in sede di istruttoria della domanda di aiuto.
- Un tirocinio non curriculare si considera “attivato” quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell’art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
 - b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascun tipo di operazione (4.1.4 o 4.1.5) con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro.
- La domanda di aiuto riferita a ciascun tipo di operazione (4.1.4 o 4.1.5) è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.
- Viene, invece ammessa a pagamento la domanda riferita a ciascun tipo operazione (4.1.4 o 4.1.5) il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4.2 Sottomisura 4.4 - Operazioni 4.4.1 e 4.4.2

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020 nella scheda della sottomisura 4.4 operazioni 4.4.1 e 4.4.2, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Le percentuali di contribuzione concedibili sono le seguenti:

100% dei costi ammissibili.

3.4.3 Sottomisura 5.1

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020 nella scheda della sottomisura 5.1, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Le percentuali di contribuzione concedibili sono le seguenti:

- 100% dei costi ammissibili per gli interventi eseguiti da soggetti pubblici, o da soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da agricoltori.

3.4.4 Operazione 6.4.2

L'intervento è concesso:

- a) sotto forma di contributi in conto capitale.

La contribuzione è fissata al 40% del costo dell'investimento ammissibile e sono previste le seguenti maggiorazioni:

- 1) 10% in caso di investimenti realizzati in "aziende" che ricadono completamente in zone montane individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso secondo la regola "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, fatte salve eventuali comunicazioni di esenzione relative agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

3.4.5 Sottomisura 16.4

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, l'intensità dell'aiuto è fissata al 70% della spesa ammissibile.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 3.5 "Minimali e massimali" del presente atto.

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013.

3.4.6 Sottomisura 16.5

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, l'intensità dell'aiuto è fissata all'80% della spesa ammissibile. Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo 3.5 del presente atto". (5)

(5) Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n.10657 del 18/10/2016.

3.5 Minimali / massimali - Tabella

Per ogni singolo beneficiario (se non diversamente specificato) l'importo minimo e massimo del contributo pubblico concedibile è quello stabilito nella tabella sottostante:

Sottomisura/operazione PSR	Importo contributo Minimo per domanda (euro)	Importo contributo Massimo (euro)
4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole	5.000,00	350.000,00
4.1.5 Incentivi per il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole	5.000,00	350.000,00
4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	5.000,00	100.000,00
5.1 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	5.000,00	400.000,00
6.4.2 Energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole	5.000,00	200.00,00 (*)
16.4 Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e relativo sostegno ad attività promozionali	20.000,00	50.000,00 (**) (6)
16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali	20.000,00 (**) 5.000 (***) (6)	100.000,00 (**) (6)

(*) L'aiuto concesso in forza della presente operazione, a soggetti di natura privata, è concesso ai sensi del regolamento "de minimis" n. 1407/2013. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo del contributo che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000, 00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento

in cui al soggetto privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in “de minimis”.

() Massimale per progetto di cooperazione;**

(*) Minimale per singola domanda di aiuto.**

(6)Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n.10657 del 18/10/2016.

4 Disposizioni generali

4.1 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al paragrafo 3.1 “Requisiti di ammissibilità - richiedenti/beneficiari” devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e successivamente poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
- non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.

¹ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

- Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
- nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- ai sensi dell'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia) di essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori ai 150.000 € e con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico)
- che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarità fra PSR e OCM di cui al successivo paragrafo "Complementarità fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

I requisiti di cui ai punti da 1) a 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il criterio di cui al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1 al 3 e il punto 5 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;

il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 6) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

4.2 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel pre-

cedente paragrafo “Condizioni di accesso”. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al paragrafo “Condizioni di accesso” (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell’atto di approvazione dell’elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

4.3 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/3/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all’inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

4.4 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE e di prodotti non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa “De minimis” di cui al Reg.(UE) n. 1407/2013.

4.5 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e vino

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Per l'OCM vino non sono finanziati gli investimenti di cui all'operazione 4.1.4 qualora il vigneto oggetto di reimpianto o impianto sia stato finanziato nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al Piano Nazionale di Sostegno (Reg. UE 1308/2013).

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta, olio di oliva e vino che non rispettano quanto sopra indicato sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente

recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4.6 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i., LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

4.7 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta;
2. ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013):
 - a) i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

4.8 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Gli interventi e gli investimenti attivabili sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati con il PIT relativamente a:

- miglioramento ambientale;

- mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici;
- valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del territorio.

4.9 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e successivamente possono beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”;
- b) sono inclusi nel paragrafo “Interventi finanziabili e spese ammissibili”;
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al paragrafo “Ambiti e settori di intervento” (operazioni 4.1.4 e 4.1.5);
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell’UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l’azienda agricola.

4.10 Decorrenza inizio attività ed ammissibilità delle spese - Termine iniziale

Un progetto o un’attività è ammissibile a finanziamento a condizione che l’avvio dei lavori del progetto o dell’attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all’art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità .

Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L’inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l’impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della “Comunicazione di inizio lavori”, così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l’inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di

presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

Fanno eccezione le spese propedeutiche per la costituzione del soggetto beneficiario nell'ambito della sottomisura 16.4 e per la costituzione del partenariato, la definizione dell'accordo territoriale e l'elaborazione del PIT nell'ambito della sottomisura 16.5, che sono ammissibili nel rispetto dei limiti indicati nelle relative schede di sottomisura del PSR.

4.11 Decorrenza inizio attività ed ammissibilità delle spese - Termine finale

Il progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

4.12 Spese ammissibili/non ammissibili

4.12.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

4.12.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” approvato con DGR n. 291 del 11 aprile 2016 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”) deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni “attrezzature” o “prodotti”).

4.12.3 Investimenti materiali e immateriali

L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d’investimenti materiali e immateriali” del documento “Disposizioni comuni” è il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.

4.12.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l’intervento portandolo a termine con l’ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” del documento “Disposizioni comuni”.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti elencati alle sottomisure/operazioni 4.4.1, 4.4.2 e 5.1.

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

4.12.5 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nei paragrafi “Spese ammissibili/non ammissibili” e “Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni” del documento “Disposizioni comuni”, non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette “colture dedicate”, incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili ;
- interventi finanziati nell’ambito dell’OCM vitivinicola, ai sensi degli artt. 46 e 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- la realizzazione di drenaggi;
- realizzazione o interventi di miglioramento di pozzi;

- costi di ammortamento;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola.

4.12.6 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferito alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4.13 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.13.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.13.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione da parte dell'Ufficio Responsabile al Capofila dell'ammissione a finanziamento del PIT.

Il termine ultimo per la presentazione sono le ore 13,00 del sessantesimo giorno.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dalle sottomisure/operazioni contenute nel presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE o altro tipo di UPS, anche non direttamente collegata all'UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto per tipo di sottomisura/operazione.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive inte-

gratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione.
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.13.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.):

a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

- descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
- stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
- nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", descrizione degli elementi previsti a giustificazione nell'omonimo sottoparagrafo delle "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni" in merito all'impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;
- giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda;
- descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione

- quali-quantitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
 - nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 - in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
 - per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (paragrafo Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5), giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa agro-forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;
 - nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredata da documentazione tecnica dell'impianto;
 - nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato corredata da documentazione tecnica dell'impianto.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) progetto tecnico dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili". Nel caso di realizzazione di tartufaie coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell'intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;
- c) copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per

l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

4.13.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Fasi del procedimento" del presente bando.

4.13.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

4.13.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

4.14 Realizzazione e modifica dei progetti delle singole sottomisure/operazioni

4.14.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;

- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT
- riduzioni come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli..";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

4.14.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di aiuto presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
- b) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione

della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”, la coerenza dal punto di vista dell’indirizzo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo “possesso di UTE/UPS” delle “Disposizioni comuni”;

d) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni”;

e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d’imposta, Programmi Operativi ai sensi dell’OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;

f) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all’inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;

g) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL;

h) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento “Disposizioni Comuni”;

i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali adattamenti tecnici;

j) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento “Disposizioni Comuni” gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda;

k) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;

l) sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento;

m) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Disposizioni Comuni” nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;

n) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento “Disposizioni Comuni” oppure richiesta dall’ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;

o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità” del documento “Disposizioni Comuni”;

p) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;

q) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;

r) comunicare preventivamente all’ufficio competente per l’istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;

- s) quando pertinente, ad acquisire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art. 3 della suddetta legge regionale. Inoltre si impegna a presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- t) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- u) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- v) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- w) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- x) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- y) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- z) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- aa) rispettare, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, il limite di 1/3 del totale dei prodotti lavorati nel caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale;
- bb) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- cc) confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- dd) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il massimale di contributo sarà rimodulato come previsto nel presente documento;
- ee) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- ff) limitatamente per il tipo di operazione 4.1.5: a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";

4.14.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima della emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del

documento “Disposizioni Comuni”.

Le modifiche che avvengono successivamente alla emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

4.14.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima della emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell’azienda” del documento “Disposizioni Comuni”.

Le modifiche che avvengono successivamente alla emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

4.15 Erogazione e rendicontazione

4.15.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del documento “Disposizioni comuni”.

4.15.2 Modalità di erogazione dell’aiuto

L’erogazione dell’aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Domanda di pagamento a saldo” del documento “Disposizioni Comuni”.

4.15.3 Erogazione dell’anticipo e garanzia fideiussoria

L’anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L’anticipo è erogato solo successivamente all’inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA.
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l’anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato.

4.16 Verifiche, controlli e revoche

4.16.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo “Istruttoria della domanda di pagamento a saldo” del documento “Disposizioni comuni”.

4.16.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli con la sottoscrizione del contratto per l'assegnazione del contributo deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

4.16.3 Controlli ed ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

4.16.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

4.17 Disposizioni finali

4.17.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

4.17.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria dei PIT: il Dirigente dell'Ufficio responsabile - Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività agricole.
- b) Per l'attività istruttoria delle domande relative alle sottomisure/operazioni attivate con il PIT: il Dirigente o un suo delegato dell' Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando multimisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>

4.17.3 Ulteriori disposizioni

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto Artea n. 63 del 28/06/2016.

Per le fasi successive alla emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;

5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS.